

Consiglio Regionale

Commissione di garanzia

Deliberazione 23 marzo 2010, n. 1

Ulteriori modalità di funzionamento e organizzazione della Commissione di garanzia

Il giorno 23 marzo 2010, alle ore 14.20, si è riunita presso la sede del Consiglio regionale del Piemonte in via Alfieri 15, Torino la Commissione di Garanzia.

Sono presenti: Claudio Simonelli (Presidente) - Corrado Canfora - Francesco Dassano - Gian Mario Giolito - Jörg Luther

Non sono intervenuti: Carla Spagnuolo, Renzo Capelletto

(omissis)

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 35 del 17 marzo 2008 che adotta le "Disposizioni attuative dell'articolo 4, comma 3 della legge regionale 26 luglio 2006, n. 25. Modalità di funzionamento e organizzazione della Commissione di garanzia" e che stabilisce, all'articolo 3, comma 4, che "*La Commissione disciplina ulteriori modalità di organizzazione e funzionamento con proprio regolamento interno*",

la Commissione, all'unanimità,

delibera

di approvare le seguenti disposizioni attuative dell'articolo 3, comma 4, della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 35/2008

Ulteriori modalità di funzionamento e organizzazione della Commissione di garanzia

CAPO I

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

Articolo 1

(Richiesta del parere o del giudizio)

1. Gli uffici della Direzione Segreteria dell'Assemblea regionale ricevono la richiesta di parere o la richiesta di giudizio di ricevibilità e ammissibilità delle richieste di referendum e procedono alla loro protocollazione e repertoriatura.
2. Il ricevimento della richiesta è immediatamente comunicato al Presidente e da questi, tramite gli uffici, a tutti i Commissari, ai quali viene altresì inviata copia degli atti e dei documenti eventualmente allegati alla richiesta.
3. I termini entro i quali la Commissione deve pronunciarsi ai sensi di legge decorrono dal momento della protocollazione.
4. La proroga del termine è disposta dal Presidente della Commissione con provvedimento motivato che viene comunicato, a cura degli uffici, al Presidente del Consiglio regionale.

Articolo 2

(Convocazione)

1. Il Presidente convoca la Commissione trasmettendo, ove possibile per via telematica, ai Commissari l'ordine del giorno almeno dieci giorni prima della seduta, salvo i casi d'urgenza.
2. Il Presidente convoca la Commissione, per la trattazione di oggetti determinati, anche su richiesta di almeno tre Commissari.
3. I Commissari hanno l'obbligo di intervenire alle sedute della Commissione quando non siano legittimamente impediti.

Articolo 3

(Fase istruttoria)

1. Il relatore svolge l'istruttoria e trasmette ai Commissari tutta l'ulteriore documentazione utile ai fini della discussione.

2. La Commissione, ai fini dell'istruttoria, può decidere l'audizione delle persone che ritiene utile ascoltare, nonché incontri o acquisizioni di ulteriore documentazione.

Articolo 4

(Svolgimento delle sedute)

1. Il Presidente apre e chiude la seduta e regola la discussione.
2. Le sedute non sono pubbliche.
3. Delle sedute viene redatto un processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato agli atti della Direzione Segreteria dell'Assemblea regionale.

Articolo 5

(Deliberazione)

1. Il relatore riferisce alla Commissione sull'argomento e propone l'ipotesi di motivata deliberazione.
2. La stesura del parere o del giudizio è affidata al relatore, salvo che, per indisponibilità o per altro motivo, sia affidata dal Presidente a un diverso Commissario.
3. La stesura avviene dopo la discussione, cui fa seguito, eventualmente in altra seduta, la deliberazione con voto espresso e palese dei Commissari, avente ad oggetto l'intero testo del parere o del giudizio.
4. La Commissione delibera ai sensi dell'art. 3 della delibera n. 35/2008 dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Gli astenuti si computano come presenti ai fini della validità della seduta e l'astensione equivale a voto negativo.
5. Ciascun Commissario può far allegare al parere o al giudizio reso dalla Commissione un testo scritto in cui motiva la propria opinione dissenziente.
6. I pareri e i giudizi sono sottoscritti dal Presidente e dall'estensore.
7. La data del parere o del giudizio è quella della votazione.

Articolo 6

(Pubblicità delle deliberazioni)

1. I pareri e i giudizi della Commissione sono depositati presso gli uffici della Direzione Segreteria dell'Assemblea regionale.
2. I giudizi e, di norma, i pareri della Commissione sono pubblicati sul sito del Consiglio regionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Articolo 7

(Trasmisione dei pareri)

1. I pareri della Commissione sono trasmessi al Presidente del Consiglio regionale.
2. I pareri resi ai sensi dell'art. 92, co. 1, dello Statuto sono altresì trasmessi al Presidente della Giunta regionale e, nelle materie di sua competenza, al Consiglio delle autonomie locali.

Articolo 8

(Delega delle funzioni del Presidente)

1. Ai sensi dell'art. 2, co. 3, della delibera n. 35/2008 dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, il Presidente può individuare un Commissario delegato a esercitare le funzioni di Presidente in caso di suo temporaneo impedimento.
2. Nel caso in cui, per qualunque motivo, il Presidente cessi dalla carica, le funzioni di Presidente sono esercitate, fino all'elezione del nuovo Presidente, dal Commissario delegato ai sensi del comma 1 o, in subordine, dal Commissario anziano individuato ai sensi dell'art. 2, co. 3, della delibera n. 35/2008 dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

Articolo 9

(Segretario della Commissione)

1. Il Presidente incarica uno dei Commissari di svolgere le funzioni di Segretario della Commissione.

2. Il Segretario assiste il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni, collabora alla preparazione della seduta della Commissione, sovrintende alla verbalizzazione e può svolgere studi su incarico della Commissione.

Articolo 10

(Doveri e dimissioni dei Commissari)

1. I Commissari svolgono le proprie funzioni con disciplina e onore in modo imparziale.
2. Le dimissioni dalla carica di Commissario hanno efficacia a partire dalla presa d'atto da parte della Commissione, che ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio regionale.

Articolo 11

(Relazione annuale)

1. La Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno trasmette ai Presidenti del Consiglio regionale, della Giunta regionale e del Consiglio delle autonomie locali una relazione sull'attività svolta nell'anno solare precedente, corredata da eventuali osservazioni e proposte.

CAPO II

PARERI EX ART. 92, CO. 1, DELLO STATUTO

Articolo 12

(Fase istruttoria)

1. Il Presidente comunica il ricevimento della richiesta di parere al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Giunta regionale e al Consiglio delle autonomie locali.
2. Il Presidente fissa il termine per l'eventuale presentazione di memorie e documentazione da parte degli interessati e controinteressati.

CAPO III

GIUDIZIO DI RICEVIBILITÀ E AMMISSIBILITÀ DELLE RICHIESTE DI REFERENDUM

Articolo 13

(Controllo di ricevibilità)

1. Nel corso della prima seduta, preliminarmente al controllo delle firme, la Commissione verifica la presenza degli ulteriori requisiti di ricevibilità della richiesta di referendum.
2. Qualora la Commissione valuti non ricevibile la richiesta di referendum, procede alla deliberazione del giudizio di irricevibilità, salvo quanto previsto dall'art. 18, co. 3, della legge regionale n. 4/1973.
3. Qualora invece il controllo di cui al comma 1 abbia esito positivo, la Commissione richiede, ai sensi dell'art. 1, co. 3, della delibera n. 35/2008 dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, la costituzione di una struttura flessibile al fine di procedere al controllo e al conteggio delle firme raccolte a sostegno della richiesta.
4. La struttura flessibile riferisce sull'esito del controllo delle firme al Commissario designato quale relatore sulla ricevibilità.

Articolo 14

(Giudizio di ricevibilità e ammissibilità)

1. Concluso il controllo delle firme, il Presidente convoca la Commissione per la deliberazione del giudizio di ricevibilità e ammissibilità, che viene assunta secondo le modalità disciplinate al Capo I.
2. Il Presidente della Commissione trasmette il giudizio di ricevibilità e ammissibilità al Presidente del Consiglio regionale.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15

(Ulteriori modalità di funzionamento)

1. Ogni proposta riguardante ulteriori modalità di funzionamento è adottata a maggioranza dalla Commissione nella prima seduta utile.
2. In caso di urgenza provvede il Presidente, previa consultazione di tutti i Commissari.

Art. 16

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore immediatamente.